



# Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DELLE RISORSE IDRICHE

Prot. 5005/TRI/ID1/B

29 MAR. 2014

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;
- Visto l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Piombino" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente 10 gennaio 2000, recante "Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Piombino";
- Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 7 aprile 2006, recante "Nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Piombino";
- Viste le relazioni di validazione relative alle indagini di caratterizzazione effettuate nell'area Edison SpA nel Sito di Interesse Nazionale di "Piombino", trasmesse dall'ARPA Toscana - Servizio sub-provinciale di Piombino con le note del 28 novembre 2005 con protocollo n. 2912, del 27 marzo 2007 con protocollo n. 694, del 9 aprile 2008 con protocollo n. 31750, acquisite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 24501/QdV/DI del 1° dicembre 2005, n. 8798 del 30 marzo 2007 e n. 8229/QdV/DI del 10 aprile 2008;
- Visto il "Progetto di messa in sicurezza operativa dei terreni insaturi del sito Edison", trasmesso da Edison SpA con nota del 29 maggio 2013 con protocollo n. 1148, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 38701/TRI del 6 giugno 2013;
- Visto il parere tecnico sul "Progetto di messa in sicurezza operativa dei terreni insaturi del sito Edison", trasmesso dall'ISPRA con nota del 12 novembre 2013 con protocollo n. 45276, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 54903 del 12 novembre 2013;
- Visto il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 9 dicembre 2013, approvato con Decreto della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4775/TRI/DI/B del 13 dicembre 2013

RCVA 2010-IP 25 SPA - B 219150010015

ai sensi dell'articolo 14<sup>ter</sup> della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha dichiarato approvabile con prescrizioni il "Progetto di messa in sicurezza operativa dei terreni insaturi del sito Edison";

Visto il parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 13 maggio 2014 con protocollo n. 79327, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 13482/TRI del 16 maggio 2014;

## DECRETA

### ART. 1

1. È approvato il "Progetto di messa in sicurezza operativa dei terreni insaturi del sito Edison", trasmesso da Edison SpA con nota del 29 maggio 2013 con protocollo n. 1148, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
  - 1) il conglomerato bituminoso dovrà rispettare le specifiche in conformità al punto 25 del Regolamento n. 305/2011 del Parlamento Europeo relativo alla commercializzazione di prodotti da costruzione;
  - 2) dovranno essere trasmessi i risultati della prova di permeabilità da eseguirsi su un provino di conglomerato bituminoso, ricordando che tra i dati di progetto vi è la riduzione dell'infiltrazione efficace all'1%;
  - 3) nella lista degli analiti previsti nel monitoraggio semestrale, dovranno essere inseriti anche gli IPA;
  - 4) dovrà essere periodicamente verificata la tenuta nonché lo stato di continuità dell'opera di impermeabilizzazione.
2. Resta salvo l'obbligo di Edison SpA di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni competenti nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici.
3. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di servizi decisoria del 9 dicembre 2013.
4. Il Progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
5. La corretta esecuzione ed il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Livorno mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### ART. 2

1. I lavori previsti nel progetto di bonifica di cui all'articolo 1, comma 1, dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto e dovranno rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma presente nel Progetto.



### ART. 3

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, Edison SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti da trattare rispetto a quelle previste nel Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta da Edison SpA un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, dovrà essere prestata una fidejussione bancaria a cura di Edison SpA a favore della Regione Toscana, in una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel progetto medesimo in € 55.836,69 (cinquantacinquemila e ottocentotrentasei euro e sessantanove centesimi).

Roma, li

IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Maurizio Pernice

